

FOGLIO D'INFORMAZIONE

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

L'indennità di maternità

Basi legali

L'indennità di maternità federale è stata introdotta il 1° luglio 2005 con la revisione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, rispondendo così al mandato costituzionale del 1945 di istituire un'assicurazione contro le conseguenze economiche della maternità (art. 116 cpv. 3 Cost.).

Le basi legali di questa assicurazione sono fissate nella legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), mentre la sua attuazione è regolata dall'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG). Le direttive d'applicazione figurano, infine, nelle «Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità» (DIPG) e nella *Circulaire sur l'allocation maternité* (CAMat).

Beneficiarie

Hanno diritto all'indennità di maternità tutte le donne che svolgono un'attività lucrativa, salariata o indipendente. Anche chi, al momento del parto, non adempie i requisiti di cui sopra per ragioni di salute, ha diritto all'indennità di maternità, se beneficia di un reddito sostitutivo. Lo stesso vale per le madri disoccupate che, al momento del parto, percepiscono un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione o adempiono le condizioni necessarie per riceverla.

Condizioni d'assicurazione

Per avere diritto all'indennità di maternità, una donna deve adempiere cumulativamente le tre condizioni seguenti:

- essere stata assicurata obbligatoriamente all'AVS nei nove mesi precedenti il parto; i periodi assicurativi accumulati in uno Stato dell'UE o dell'AELS sono presi in considerazione senza alcuna limitazione;
- aver esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque di questi nove mesi, a prescindere dal grado di occupazione;
- avere, al momento del parto, un contratto di lavoro valido, esercitare un'attività lucrativa indipendente oppure collaborare nell'azienda o nell'azienda agricola del marito, percependo un salario in contanti; non è invece necessario che la madre riprenda l'attività lucrativa dopo il congedo di maternità;

Durata e importo dell'indennità

L'indennità di maternità viene versata sotto forma di indennità giornaliera durante 14 settimane (98 giorni), ma se in questo periodo la madre riprende un'attività lucrativa, il diritto si estingue anticipatamente.

L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. L'importo massimo è raggiunto a partire da un salario mensile di 7 350 franchi o da un reddito annuo di 88 200 franchi, nel caso di un indipendente.

Finanziamento

L'indennità di maternità è finanziata attraverso i contributi versati all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG). Sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi i datori di lavoro, i salariati, i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa. Attualmente il tasso di contribuzione per le persone attive ammonta allo 0,5 per cento del reddito lordo. I datori di lavoro devono assumere la metà dei contributi per i propri dipendenti. Le persone senza attività lucrativa soggette all'obbligo contributivo versano un importo annuo compreso tra 23 e 1 150 franchi. I poteri pubblici non partecipano al finanziamento dell'indennità di maternità.

Approfondimenti sulle indennità di perdita di guadagno e l'indennità di maternità:

<http://www.bsv.admin.ch/themen/eo/00049/index.html?lang=it>

Informazioni

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

- Sibel Oezen, Settore Prestazioni AVS/IPG/PC, tel. 031 324 02 32, sibel.oezen@bsv.admin.ch
- Settore Comunicazione, tel. 031 322 91 95, kommunikation@bsv.admin.ch.